

SERVIZIO NOVITA'
(a cura del Dott. Andrea A. Salemme)

DELITTI CONTRO LA PERSONA-Violenza sessuale di gruppo-Abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa-Assunzione anche volontaria di bevande alcoliche o stupefacenti- Reato-Configurabilità.

La Terza Sezione della Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies cod. pen.), con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica, la condotta di induzione della persona offesa a subire atti sessuali in uno stato di infermità psichica determinato dall'assunzione volontaria da parte della stessa vittima di bevande alcoliche o stupefacenti, rilevando, ai fini della configurazione del reato, solo la condizione di inferiorità psichica o fisica della persona offesa, a prescindere di chi abbia cagionato detta condizione, ed essendo l'aggressione in sé all'altrui sfera sessuale connotata da modalità insidiose e subdole.

Sezione Terza, n. 45589 dell'11/01/2017 (dep. 4/10/2017) – Pres. P. Savani – Est. A.M. Socci